



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 22/02/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**ERLICHER DINO**, Presidente  
**GRAZIADEI CARLO**, Relatore  
**FLAIM GIORGIO**, Giudice

in data 22/02/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 73/2020 depositato il 23/03/2020

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1  
Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112 2019 0003151861000 REGISTRO

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Ricorrente\_1 impugna la cartella di pagamento n. 112 2019 00031518 61 notificatale in data 27.09.2019 scaturita da iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate, determinate con avviso di liquidazione n. 2018/ORA00031.

Parte ricorrente, volendo definire la propria posizione, ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 2 del D.L. 23.10.2018 n. 119 provvedendo al pagamento delle sole imposte, dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

La ricorrente, vistasi notificare la cartella di pagamento con la quale l'Ufficio richiedeva il pagamento delle sanzioni in misura piena, presentava istanza di autotutela.

Parte resistente, in risposta all'istanza di controparte, precisava che l'avviso di liquidazione, non essendo soggetto alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, non rientrava nella sfera di applicazione della definizione agevolata di cui all'art. 2 del D.L. n. 119/2018.

La ricorrente sottolinea quanto previsto dall'art. 2 sopra citato, ovvero: "Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

Aggiunge quindi che l'art. 2 sopra citato è lapidario nel sancire che rientrano nella definizione gli avvisi di liquidazione, senza limitazioni di sorta.

Parte ricorrente chiede in via principale l'accoglimento del ricorso ed in via subordinata la riduzione della sanzione ad un terzo di quanto iscritto a ruolo.

Costituitosi in giudizio, l'Ufficio precisa di aver denegato il condono con riferimento all'avviso di liquidazione imposta di registro a seguito di omessa registrazione.

Per tali atti, aggiunge l'Ufficio, non è prevista dal legislatore la possibilità di espletare la procedura di accertamento con adesione ex art. 15 D.Lgs. n. 218/1997 e di conseguenza nemmeno quella più favorevole prevista dall'art. 2 del D.L. n. 119/2018.

Per quanto riguarda la richiesta di riduzione delle sanzioni parte resistente afferma di aver proposto al ricorrente, nell'ambito del tentativo di mediazione, la loro riduzione nella misura massima del 35%; tale proposta non è stata accettata dalla ricorrente.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite maggiorate del 50% a titolo di rifusione delle spese del procedimento di mediazione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con avviso di liquidazione n. 2018/ ORA00031 l'Agenzia delle Entrate di Trento, preso atto della scrittura privata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e ritenuto che anche l'atto di riconoscimento del debito fosse soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta in misura percentuale, determinava in € 1.970,00 l'imposta di registro dovuta e provvedeva ad irrogare la sanzione in € 2.364,00.

La ricorrente, preso atto della possibilità di definire la propria posizione, aderiva alla definizione agevolata dell'avviso di liquidazione ORA31/2018 quale atto prodromico della cartella di pagamento impugnata versando integralmente solo l'imposta dovuta.

L'Amministrazione Finanziaria ha rilevato che l'avviso di liquidazione non è atto al quale può essere applicata la liquidazione prevista dal D.L. n. 119 del 2018.

Osserva il Collegio che il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 119/2018, nella parte in cui si riferisce in generale agli avvisi di liquidazione, sottolinea la volontà legislativa di non circoscrivere la definizione ai soli avvisi menzionati dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218/97.

In sostanza l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 119/2018 è estremamente chiaro nel sancire che rientrano nella definizione tutti gli avvisi di liquidazione, senza alcuna esclusione.

Il ricorso pertanto deve essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono adeguatamente liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna l'Ufficio alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite determinate in € 400,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Trento, 22 febbraio 2023